

**ACCORDO Integrativo dell'Accordo 19 febbraio 2004 fra l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna.**

Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per "la realizzazione dell'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n°53";

Visto l'Accordo per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi, siglato il 19 febbraio 2004 fra l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'art. 8 "Valutazione";

Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi sperimentali, nonché i relativi DM 86/04 e OM 87/04;

Rilevata l'esigenza di provvedere a specificare le modalità attraverso le quali sul territorio dell'Emilia-Romagna viene applicato quanto previsto nell'Accordo del 28 ottobre 2004 relativamente alla certificazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione, al fine di garantire agli studenti coinvolti nella nuova offerta formativa integrata l'acquisizione di un titolo valido anche a livello nazionale;

Ritenuto pertanto necessario integrare l'art. 8 "Valutazione" del citato accordo del 19 febbraio 2004 secondo quanto previsto all'allegato parte integrante del presente atto;

Le parti convengono quanto segue:

**1.** L'articolo 8 "Valutazione" dell'Accordo siglato il 19 febbraio 2004 fra l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna è modificato come segue:

***"Art. 8 – Valutazione e certificazione"***

***1. Al fine di verificare la complessiva efficacia del percorso integrato, dovranno essere svolti momenti di valutazione congiunta degli studenti, da parte dei docenti della classe e dei docenti dell'organismo di formazione professionale che hanno realizzato il percorso. Negli scrutini trimestrali/quadrimestrali e finali, di competenza dei Consigli di classe, si terrà conto pertanto oltre che dei livelli di apprendimento, anche del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi. Le modalità con le quali i risultati conseguiti saranno certificati agli studenti sono quelle previste dall'allegato.***

***2. Gli studenti iscritti agli Istituti professionali che completano il triennio integrato conseguono il diploma di qualifica degli IPS e contestualmente l'attestato di qualifica, secondo il modello A allegato all'Accordo di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004, previo superamento dell'esame sostenuto secondo le procedure previste dall'O.M. 90/01, integrate dalle modalità definite in allegato.***

*3. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi acquisibili nei percorsi integrati, la Regione adotta modalità atte a garantire il progressivo adeguamento dei percorsi medesimi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro nazionale del 19 giugno 2003.*"

2. Le modalità indicate nell'allegato parte integrante del presente atto regolano il processo di valutazione e certificazione degli studenti, a partire dall'a.s. 2004-2005.

3. Al fine del previsto rilascio dell'Attestato di cui al modello A, allegato al citato Accordo del 28 ottobre 2004 in esito ai percorsi integrati triennali svolti presso Istituti professionali, la denominazione della qualifica da riportare è quella relativa al Sistema regionale delle qualifiche, indicata nel progetto.

4. La certificazione rilasciata ai sensi del precedente punto 3 ha validità nazionale ed è riconosciuta sia per la prosecuzione dei percorsi di istruzione, sia dal sistema formativo regionale ai sensi dell'O.M. 87/04, ad esclusivo beneficio degli studenti coinvolti.

5. Al fine di assicurare l'uniformità della sperimentazione sul territorio regionale anche per quanto attiene agli aspetti certificatori, la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale definiscono i modelli di certificazione, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Accordo.

6. Il Comitato scientifico regionale elabora, in collaborazione con i team provinciali di supporto per l'integrazione, le azioni ritenute più adeguate alla diffusione ed alla realizzazione delle modalità di valutazione e di certificazione, nonché le relative attività di monitoraggio.

7. Vista la forte innovazione introdotta dall'Accordo del 28 ottobre 2004 in materia di certificazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione e le conseguenti esigenze di accompagnarne l'applicazione diffusa nel territorio regionale a favore di tutti gli studenti interessati, qualora si rilevi l'opportunità di realizzare specifiche azioni per la graduale messa a sistema della nuova certificazione, gli eventuali costi afferenti a tali azioni saranno sostenuti dalle parti che sottoscrivono il presente atto, secondo modalità che saranno successivamente e congiuntamente definite fra le stesse.

Bologna, 21 luglio 2005

Il Direttore generale  
dell'Ufficio Scolastico Regionale  
  
d.ssa Lucrezia Stellacci

Il Direttore generale  
Area Cultura, Formazione,  
Lavoro Regione Emilia-Romagna  
d.ssa Cristina Balboni

## ALLEGATO

### ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO 28 OTTOBRE 2004

L'Accordo del 28 ottobre 2004 ha introdotto specifiche modalità di certificazione relativamente ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione. In considerazione delle diverse modalità di svolgimento di tali percorsi attuate dalle Regioni e nel rispetto del citato Accordo, si rende necessario procedere ad adeguare le certificazioni approvate alla specifica natura dell'offerta regionale. Quanto segue rappresenta pertanto le indicazioni da seguire per consentire agli studenti che frequentano i bienni o trienni integrati in Emilia-Romagna di conseguire una certificazione valida a livello nazionale.

#### **1. Disposizioni relative al rilascio del *Modello A* valido a livello nazionale**

##### Commissione

Il dirigente scolastico designa i componenti della commissione d'esame, di cui fanno parte i docenti del Consiglio di classe e i docenti dell'organismo di formazione professionale che hanno realizzato il percorso formativo integrato - questi ultimi in qualità di esperti ai sensi dell'O.M. 90/01 - e coordina la commissione in qualità di Presidente.

L'individuazione delle prove strutturate secondo la normativa vigente è stabilita dalla commissione d'esame in modo collegiale per verificare il raggiungimento degli apprendimenti e degli obiettivi formativi integrati, così come previsto dal progetto formativo.

##### Modalità di esame

Le modalità d'esame seguono la prassi prevista dal D.M. 24/4/1992 e l'iter in vigore negli Istituti scolastici di riferimento, prevedendo tuttavia, sia dal punto di vista organizzativo che di contenuto, modalità integrate ed interdisciplinari che evidenzino il raggiungimento delle competenze riferite al curriculum integrato e coerenti alla qualifica regionale oggetto del percorso medesimo, la cui acquisizione è certificata dall'attestato modello A.

Copia degli atti (verbali ed attestazioni rilasciate) va inviata all'Organismo di formazione professionale che ha collaborato alla realizzazione dell'attività formativa.

##### Modello di attestazione

La compilazione del modello A "Attestato di qualifica professionale" è a cura della commissione d'esame integrata. Tale attestato si rilascia a coloro che superano l'esame finale, contestualmente al diploma degli IPS, di cui precisa e perfeziona le competenze in esito alla triennalità integrata del curriculum scolastico, con particolare riferimento agli ambiti di professionalizzazione che il territorio riconosce per la spendibilità del titolo.

Agli allievi che non dovessero raggiungere gli standard minimi delle competenze oggetto del percorso integrato e che non superassero l'esame finale va comunque rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, secondo il modello B dell'Accordo - "Certificato di competenze"-.

## **2. Disposizioni relative al rilascio del *Modello B* valido a livello nazionale**

Il modello B è relativo alla certificazione delle competenze comunque acquisite, in fase anche intermedia del percorso integrato, per facilitare eventuali passaggi ad altro sistema ed il riconoscimento dei crediti maturati.

Del modello fanno parte integrante le indicazioni per la sua compilazione.

Si forniscono di seguito tali indicazioni integrate, come prevede l'Accordo del 28/10/04, con elementi che rispondono con maggiore precisione al linguaggio ed alla definizione progettuale dei percorsi integrati della Regione Emilia-Romagna, come definiti nelle Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 259 del 14/02/2005.

Il certificato va rilasciato agli allievi che:

- a) non superano l'esame finale di qualifica;
- b) terminano un percorso integrato biennale;
- c) interrompono il percorso integrato o lo richiedono al termine di ogni anno, quale attestazione delle competenze acquisite.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) il modello B costituisce credito formativo ai sensi dell'O.M. 87/04 ed in generale nel sistema dell'istruzione.

Il modello B, rilasciato a seguito di valutazione congiunta nella forma prevista dal punto 1 dell'art. 8, testimonia il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze relative agli standard nazionali, verificato con le diverse modalità previste dal progetto, nel corso dell'anno scolastico.

Copia del certificato va inviato all'organismo di formazione professionale partner nel progetto.

## **3. Indicazioni per la compilazione del modello B**

Al fine di rendere più agevole l'interpretazione della legenda per la compilazione del modello, si indicano alcune note esplicative in merito ai punti di seguito evidenziati:

### **Punto 6: UNITA' FORMATIVA**

L'Unità formativa ha un titolo, dei contenuti e una durata. E' orientata a garantire un risultato, consistente nella acquisizione delle conoscenze e delle abilità che rimandano alla declinazione degli standard minimi (Accordo quadro del 19 giugno 2003). Per ogni standard minimo declinato ci possono essere "enne" Unità formative. Ogni Unità formativa o insieme di Unità formative rimanda ad una o più competenze acquisite e certificabili, costituenti un credito, ed è multidisciplinare. Sono pertanto le declinazioni degli standard ad indicare come deve articolarsi il percorso per raggiungere quelle competenze.

### **Punto 8: CONTENUTI**

I contenuti dell'Unità formativa devono costantemente riferirsi alle conoscenze ed alle abilità che sono condizione per lo sviluppo di competenze. Sono infatti queste ultime ad essere oggetto di certificazione e a mettere in evidenza l'efficacia del percorso formativo.

I contenuti garantiscono la trasparenza dell'Unità formativa ed acquistano rilevanza quanto più forniscono oggetti, punti di vista, linguaggi, categorie costitutive, nuclei fondanti, ecc., utili alla crescita di un soggetto competente e consapevole del significato del suo apprendimento.

I contenuti di un percorso in cui sono impegnate sia discipline scolastiche che attività formative devono essere in grado di affrontare sia l'arricchimento dei saperi, sia il mutare dei contesti.

## Punto 12: COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI E TRASVERSALI

L'acquisizione delle competenze trasversali descritta unitamente alle competenze tecnico – professionali vuole dare rilevanza alla necessità che i soggetti sappiano trasformare i saperi in comportamenti operativi efficaci, conferendo agli stessi capacità organizzative e relazionali che li qualificano all'interno del più complesso mondo del lavoro e della realtà sociale.

D'altra parte, le competenze comunicative, di problem solving, ecc., legate cioè a più generali caratteristiche dell'apprendere, sono perseguite anche nelle competenze di base, individuate dall'Accordo nazionale del 15 gennaio 2004.

Le competenze trasversali vengono acquisite nell'ambito del percorso complessivo e quindi devono poter dimostrare la loro effettiva capacità di qualificare le competenze tecnico – professionali e di saper sostenere la dimensione orientativa del soggetto, anche in relazione ai contenuti connessi al settore di riferimento.

## Punto 13: MODALITA' NON TRADIZIONALI DI APPRENDIMENTO

Un percorso formativo di qualità ha nella didattica e soprattutto nella componente metodologica gli elementi capaci di fare la differenza. E' in questo punto del certificato che vanno esplicitate tali modalità, che spesso coinvolgono anche ambienti di apprendimento oltre l'aula, come ad esempio lo stage aziendale e l'alternanza scuola-lavoro, il cui apporto formativo è originale e non riproducibile entro il contesto scolastico tradizionale. E' in questo punto che vanno evidenziati i dispositivi didattici positivi, sia che si tratti di organizzazione dei contenuti che di costruzione di itinerari di sviluppo personale e di cooperazione tra gli allievi. A volte le "altre modalità di apprendimento" si rivelano risolutive.